I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2760/92 DEL CONSIGLIO

del 21 settembre 1992

che proroga la validità del regolamento (CEE) n. 4279/88 relativo alla clausola di salvaguardia prevista all'articolo 2 della decisione n. 5/88 del comitato misto CEE-Islanda recante modifica del protocollo n. 3

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda [1] è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° aprile 1973 ;

considerando che il protocollo n. 3 relativo alla definizione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, il quale costituisce parte integrante dell'accordo precitato, è stato modificato dalla decisione n. 5/88 del comitato misto CEE-Islanda del 16 dicembre 1988 [2], al fine di semplificare le regole in materia di cumulo ; che all'articolo 2 della decisione precitata è stata prevista una clausola di salvaguardia specifica ;

considerando che il 21 dicembre 1988 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 4279/88 [3] destinato a definire le modalità di attuazione della clausola di salvaguardia ;

considerando che la decisione n. 5/88 del comitato misto CEE-Islanda e il regolamento (CEE) n. 4279/88 erano applicabili sino al 31 dicembre 1991 ;

considerando che il 29 luglio 1992 il comitato misto CEE-Islanda ha adottato la decisione n. 2/92 [4] che proroga la validità della decisione n. 5/88, anche per quanto riguarda la clausola di salvaguardia dell'articolo 2, per un periodo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 1992 ; che è pertanto necessario prorogare anche la validità del regolamento (CEE) n. 4279/88,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4279/88 è prorogato per un periodo indeterminato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

---

[1] GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 2.
[2] GU n. L 381 del 31. 12. 1988, pag. 10.
[3] GU n. L 381 del 31. 12. 1988, pag. 29.

[4] Vedi pagina 52 della presente Gazzetta ufficiale.